

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Notifica, raccomandata informativa, requisiti

*In tema di notificazione ai sensi dell'[art. 140 c.p.c.](#) la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare ma contiene la semplice notizia del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.*

NDR: in senso conforme Cass. n. 26864 del 2014

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.3.2019, n. 6254

*...omissis...*

*Omissis* SNC propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Isola del Giglio, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto 18.5.2017, che ha accolto l'appello incidentale di controparte e dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, confermando l'ordinanza ingiunzione che aveva ingiunto il pagamento di Euro 2005,60 per inosservanza del turno invernale di

apertura degli esercizi commerciali, come da verbale della polizia municipale. Per quanto ancora interessa la sentenza ha statuito che la L. n. 689 del 1981, art. 22, stabilisce un termine perentorio per l'opposizione non osservato e richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 3/2010 circa il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., con la conclusione che la raccomandata informativa risultava ricevuta il 26.3.2009, il termine per l'opposizione scadeva il 27.4.2009 mentre il ricorso risultava depositato il 29.4.2009.

La ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione alla dichiarata tardività dell'opposizione e violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., in ordine all'esistenza delle infruttuose ricerche perchè la parte aveva attivato il servizio seguimi e l'atto era stato ritirato il 14.4.2009.

Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata proposta la manifesta inammissibilità del ricorso.

Ciò premesso si osserva

Preliminarmente va respinta l'eccezione del controricorrente di invalidità della procura che è in calce al ricorso, è datata 31 luglio 2017, precede la relata di notifica del 24 ottobre 2017 ed è riferita al "presente giudizio", donde nessuna incertezza sulla specialità ed anteriorità della stessa.

Il motivo come proposto sembra prospettare un errore revocatorio rispetto all'affermazione della sentenza che la raccomandata informativa risultava ricevuta il 26.3.2009, il termine per l'opposizione scadeva il 27.4.2009 mentre il ricorso risultava depositato il 29.4.2009 e non supera la corretta motivazione della sentenza sopra riportata, conforme alla giurisprudenza consolidata. Questa Corte (Cass. 18.12.2014 n. 26864) ha sancito che "in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la raccomandata cosiddetta informativa, poichè non tiene luogo dell'atto da notificare ma contiene la semplice notizia del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (nell'enunciare l'anzidetto principio la Suprema Corte ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

Il controricorso alle pagine quindici e seguenti riporta le rituali formalità compiute nel procedimento notificatorio relativamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione nelle forme previste dagli artt. 145 e 140 c.p.c., a *omissis*, all'epoca socio amministratore e legale rappresentante della *omissis* SNC presso la sua residenza anagrafica in *omissis* nel Comune di Isola del Giglio, alla accertata temporanea assenza del destinatario, alla comunicazione di deposito dell'atto presso la casa comunale, con relativa ricevuta postale del recapito in data 26.3.2009. In particolare il controricorso riporta testualmente la relazione di notifica della ordinanza ingiunzione e l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e fa riferimento ai documenti 1-2-3- allegati alla comparsa di costituzione del Comune nel giudizio di appello mentre la memoria del ricorrente non controdeduce specificamente sul punto ma ribadisce il riferimento al servizio seguimi.

La questione è relativa solo indirettamente alla tempestività (in quanto la doglianza è riferita in ricorso alla circostanza che la notifica fosse stata fatta al vecchio indirizzo e non a quello comunicato alle Poste con il servizio "seguimi").

Sul punto è sufficiente osservare che l'attivazione di tale servizio attiene ai rapporti tra la parte e Poste italiane.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1400 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e 15% di spese forfettarie, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)